

FRANCIA: Il Consiglio costituzionale francese smentisce la maggioranza sui licenziamenti e sulla Corsica a pochi giorni di distanza

di Stefano Ceccanti

(p.a. di Diritto Pubblico Comparato, Univ. Bologna, Fac. Scienze Politiche Forlì - legelab@uni.net)

1. La 2001-455 di sabato scorso 12 gennaio sui licenziamenti e la 2001-454 di giovedì 17 sono rispettivamente l'ottava e la nona sentenza che colpiscono duramente in questo quinquennio la maggioranza di "sinistra plurale" di Jospin facendo parlare vari osservatori di parzialità del Conseil e mettendo in questione le modalità di nomina: con 3 giudici da sempre "garantiti" al centro-destra grazie alla nomina da parte del Presidente del Senato (assemblea dove è sovrarappresentata la Francia rurale, strutturalmente di centro-destra) a cui si sono aggiunte in questo stennato le nomine presidenziali di Chirac, a malapena bilanciate da qualche nomina di Presidenti della Camera socialisti, nel pendolo delle alternanze ripetute.

Sui giornali francesi (che potete consultare a partire da www.politicalresources.net come tutti gli altri siti politici e istituzionali) trovate commenti, critici e adesivi, di tutti i tipi; le critiche sulla Corsica sono però quantitativamente e qualitativamente maggiori.

2. La sentenza di sabato 12 gennaio ha dichiarato incostituzionale l'ampia definizione di licenziamento per motivo economico contenuta nell'art. 107 della legge di "modernizzazione sociale" con la quale si giungeva a proibire tale tipologia con tre limitate eccezioni.

Alcuni giornali, anche italiani, hanno riportato con qualche inevitabile semplificazione le principali argomentazioni e conseguenze, che però vale anzitutto la pena di riprendere fedelmente dal Consiglio.

Per i giudici costituzionali francesi il fatto che si sarebbero impediti i licenziamenti in caso di ristrutturazione (la nuova formula li avrebbe ammessi solo se «indispensabili alla salvaguardia dell'attività dell'impresa» e non più quando essi siano «necessari alla salvaguardia della competitività dell'impresa») avrebbe inibito all'impresa di «prevenire difficoltà economiche future prendendo misure tali da evitare licenziamenti ulteriori e più importanti». Per di più, subordinando i licenziamenti a «serie difficoltà economiche non superabili con nessun altro mezzo», la legge avrebbe esteso l'intervento del giudice fino a «sostituire la sua valutazione a quella dell'imprenditore rispetto alla scelta tra varie soluzioni possibili». La libertà di impresa sarebbe stata così limitata in modo «manifestamente sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito di mantenimento dell'occupazione».

3. Quello che giornalmisticamente non è emerso e che però, dal nostro punto di vista e più in generale in termini culturali è significativo, riguarda le norme-parametro utilizzate. Esse sono da una parte l'art. 4 della Dichiarazione del 1789 (libertà d'impresa) e dall'altra il quinto e ottavo alinea del Preambolo del 1946 (diritto al lavoro e alla partecipazione alla gestione delle imprese). Com'è noto a chi si occupa del Conseil, il richiamo alla Dichiarazione rivoluzionaria è rarissimo nella giurisprudenza del Consiglio e segna simbolicamente le decisioni più rilevanti di tutta la sua storia.

4. Le altre norme di legge contestate, al di là di qualche limitata riserva di interpretazione, hanno superato invece il vaglio del Consiglio.

A differenza di altre sentenze in materia socio-economica, soprattutto della sentenza 2001-453 del 18 dicembre scorso che aveva colpito il sistema di finanziamento della legge sulle 35 ore, le critiche non sono state aspre. La sentenza, che colpisce pressoché solo la norma più radicale imposta in sostanza dal Pcf, dal suo sindacato Cgt e dai Verdi, non dispiace a gran parte dei socialisti (per il ministro del lavoro Guigou «gli elementi essenziali della legge sono salvi») e neanche al sindacato riformista Cfdt (vicino ai socialisti, anche se tradizionalmente indipendente). Quest'ultimo denuncia invece il fallimento di un metodo unilaterale di decisione da parte del legislatore, senza aver coinvolto i soggetti sociali in una vera concertazione.

Anche il costituzionalista Guy Carcassonne, vicino ai socialisti, la commenta favorevolmente su "Le Monde" del giorno 17 a pag. 8. Sullo stesso giornale, invece, un altro costituzionalista, Dominique Rousseau, solo poche pagine più avanti

(alla pag. 17) formula varie critiche rilevando anche alcuni errori tecnici. L'attacco più aspro (che però al momento non ha trovato altri sostegni) è quello secondo cui il Conseil avrebbe in realtà colpito non già una legge, ma una giurisprudenza consolidata della Cassazione, di cui la norma colpita sarebbe stata una mera ricezione. Per di più il Conseil, contraddittoriamente secondo la ricostruzione di Rousseau, ha aggiunto nel suo tradizionale comunicato stampa di sintesi, privo di valore giuridico (anch'esso è scaricabile dal sito) che resta applicabile la giurisprudenza della camera sociale della Corte di cassazione. Le citazioni delle sentenze che Rousseau inserisce nell'articolo sono evidentemente a sostegno della sua tesi, tuttavia il comunicato della Corte contiene anche una breve riga in cui spiega la linea giurisprudenziale della Cassazione in modo più restrittivo: essa per i giudici costituzionali "condanna da molto tempo i licenziamenti dettati dalla sola volontà di rendere maggiore il profitto dell'impresa", restando quindi molto al di qua dei vincoli che la maggioranza parlamentare voleva imporre.

5. Più delicata è invece la sentenza sulla Corsica in cui il Conseil ha eliminato l'articolo più importante, quello che conferiva all'assemblea rappresentativa dell'Isola un potere legislativo concorrente, circondato di una triplice cautela (avendo natura sperimentale, derogatori e limitata nel tempo), in quanto la Costituzione fisserebbe in modo tassativo i casi di delega legislativa da parte del Parlamento. La procedura bocciata dai giudici prevedeva una richiesta dell'assemblea regionale al Governo affinché il legislatore desse la facoltà di procedere a "sperimentazioni" che avrebbero anche potuto portare a "deroghe" rispetto alle leggi vigenti "in vista dell'approvazione ulteriore da parte del parlamento di disposizioni legislative appropriate". In ogni caso la legge avrebbe dovuto fissare "la natura e la portata di tali sperimentazioni ed anche i casi, le condizioni e il termine" di applicazione nonché le modalità di informazione al parlamento. In ogni assemblea si sarebbe costituita una commissione speciale che avrebbe dovuto presentare "rapporti di valutazione" che avrebbero potuto determinare una decisione parlamentare "per mettere fine alla sperimentazione prima del termine previsto".

6. Una simile intransigenza non era stata fatta propria dal Conseil nella sentenza 93-322 del 28 luglio 1993 in materia scolastica e universitaria, dove esso aveva riconosciuto al legislatore la facoltà di "prevedere la possibilità di esperienze che comportino deroghe" a patto di "definire precisamente la natura e la portata di tali sperimentazioni, i casi in cui possono essere intraprese, le condizioni e le procedure secondo cui esse debbono fare oggetto di una valutazione che conduca al loro mantenimento, alla loro modifica, alla loro generalizzazione o al loro abbandono" (punto 9 di quella sentenza scaricabile dal sito). La sentenza non aveva in quel caso riconosciuto tali condizioni come sussistenti e aveva quindi dichiarato incostituzionale la legge. Perché è importante quella sentenza del '93? Perché tra i suoi artefici principali c'era proprio il padre della disposizione oggi colpita dai giudici: l'ex-segretario del Conseil Olivier Schrameck, attualmente capo di gabinetto di Jospin (quello che qualche mese fa ha pubblicato il diario anti-coabitazionista di cui ho parlato su questo sito), che si era ispirato ad essa al momento di stabilire gli accordi sulla Corsica.

7. Sul medio termine il problema che si pone mi sembra il seguente. Una sentenza di una Corte costituzionale nazionale nell'Europa di oggi che non consente una interpretazione flessibile della Carta con cui si possa ammettere il conferimento, con mille cautele, di un minimo di potere legislativo concorrente a un'assemblea regionale eletta a suffragio universale di un'isola dotata di caratteristiche socio-culturali proprie. Questa sentenza difende la Costituzione, la sua rigidità effettiva, o non ne provocherà in modo più veloce una revisione più profonda? Potrà la Francia restare un mondo a parte, nonostante le soddisfazioni dei sovranisti?

I testi integrali e vari altri materiali sono reperibili sul sito: www.conseil-constitutionnel.fr